



Ritenuto che:

Con ricorso depositato il 26.04.2022 [REDACTED] adiva il Tribunale di Roma chiedendo, la modifica delle condizioni di divorzio definite con sentenza dello stesso Tribunale pubblicata il 18.02.2021, la revoca e, in subordine, la riduzione dell'assegno per il mantenimento del figlio [REDACTED] maggiorenne e non economicamente autosufficiente, corrisposto mediante versamento dal datore di lavoro.

Con decreto ex art 710 c.p.c. del Tribunale di Roma pubblicato il 07/07/2023 respingeva il ricorso.

Avverso tale provvedimento [REDACTED] proponeva reclamo censurando la decisione in quanto fondata su un'erronea valutazione del Tribunale in merito alla sua ridotta capacità reddituale e alla condotta del figlio e chiedendo la riforma.

[REDACTED] si costituiva contestando il fondamento del reclamo e chiedendone il rigetto.

Con decreto n. 1282/2025 del 03/06/2025 la Corte di appello rigettava il reclamo.

Riteneva infatti condividendo in questo il ragionamento seguito dal Tribunale che le circostanze poste a fondamento della domanda di modifica dell'obbligo di mantenimento paterno fossero già sussistenti e valutate ai fini delle statuizioni della sentenza di divorzio e quindi inidonee a giustificare la revisione invocata.

In particolare la Corte rilevava che: la cessazione dal servizio del [REDACTED] quale Assistente Capo della Polizia di Stato, a far data dal febbraio 2019, per inabilità fisica, costituiva una circostanza ampiamente valutata nella sentenza richiamata ove era stato evidenziato che il [REDACTED] aveva volontariamente scelto di non avviare la pratica per il riconoscimento della



pensione poiché intenzionato a perseguire le vie giudiziarie per ottenere la reintegrazione in servizio e che detta scelta non poteva riflettersi a danno del figlio minore; considerava dunque equo mantenere il contributo paterno mensile vigente sulla base delle condizioni della separazione e confermato nella fase presidenziale del giudizio di divorzio (325,00 euro), reputato congruo rispetto al parametro fornito dalla capacità di reddito attestata dall'ultimo reddito documentato e dichiarato personalmente dalla parte (1800 euro mensili per 13 mensilità).

Osservava che dall'istruttoria compiuta nei due gradi di giudizio non erano emerse significative variazioni di reddito sicché l'importo previsto per il mantenimento del figlio doveva essere mantenuto nella misura vigente.

Riteneva che il reclamante non avesse dimostrato il venir meno delle condizioni per il permanere dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, studente universitario, in relazione al quale escludeva un comportamento inerte rispetto al dovere di rendersi economicamente autonomo.

Avverso tale decisione [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi cui ha resistito [REDACTED] con controricorso.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia l'error in iudicando per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in violazione degli art. 115 e 116 cpc in relazione all'art. 360 n. 5 cpc." per aver la Corte di appello escluso i presupposti della revisione rilevando che le circostanze poste a fondamento della domanda di modifica relativamente all'obbligo di mantenimento paterno erano già sussistenti e valutate ai fini delle statuizioni della sentenza di divorzio.



Si sostiene che la sentenza di divorzio n. 2960/21 è stata pubblicata il 18/02/2021 (vedi doc. 1 fascicolo Tribunale), mentre la percezione della pensione è avvenuta a partire dal mese di ottobre 2021.

Si precisa che nella pronuncia di divorzio si faceva riferimento al solo fatto che il █████ fosse stato dispensato dal servizio per fisica inabilità in data 01/02/2019, avesse presentato ricorso al TAR per essere reintegrato nel servizio senza ancora inoltrare domanda di pensionamento.

Si rimprovera alla Corte di non aver considerato due elementi fondamentali, 1) *l'ulteriore* obbligo mensile delle rate di finanziamento nei confronti di █████ Spa di € 330,00 al mese , a cui il █████ deve far fronte e che incide in maniera importante sul suo modesto reddito da pensione; 2) la sproporzione esistente tra il reddito percepito durante gli anni di servizio presso la Polizia di Stato e quello percepito in stato di quiescenza.

Con un secondo motivo si deduce *l'error in iudicando*, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione alla carriera universitaria di █████\_█████ per non avere la Corte di appello accertato la regolarità del percorso di studi universitari da parte del figlio limitandosi a desumere dal solo certificato di iscrizione, per l'anno accademico 2021-22, al corso di laurea triennale in Scienze Aziendali il pieno svolgimento di un regolare corso di studi.

Con un terzo motivo si censura la decisione sotto il profilo della carenza di istruttoria in sede di giudizio di primo grado per mancata possibilità di controdedurre ai documenti depositati da controparte nella propria comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale in violazione dell'art. 101 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3 e 4, c.p.c..



Si lamenta in particolare della mancata risposta da parte della Corte di appello in merito alla contestazione sollevata in relazione alla mancata concessione di un termine a difesa in ordine al contenuto dei documenti presentati dalla difesa della sig.ra ██████ prodotti all'udienza di primo grado del 21.06.2023.

I primi due motivi che meritano un vaglio congiunto per l'intima connessione sono inammissibili.

Com'è noto, la definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, anche con riferimento all'assegno di mantenimento del figlio, va intesa rebus sic stantibus, per cui il giudice, adito per la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato.

Presupposto dell'accoglimento della domanda di revisione è la sussistenza di un significativo mutamento delle condizioni economiche delle parti, quale accertata in sede di divorzio.

Tale valutazione è stata espressa dal giudice di merito comparando la situazione economica del padre esistente all'atto del deposito del ricorso per revisione ex art 9 L. 898 del 1970 e quella esistente al momento del divorzio.

La Corte distrettuale ha esaminato i fatti di rilevanza e motivatamente, valutato ed interpretato le risultanze probatorie partitamente analizzate sia con riguardo alle condizioni del pensionamento del soggetto onerato sia con riferimento a quella esistente al momento del divorzio ritenendola sostanzialmente invariata .



Il giudice del merito ha anche escluso che fossero venute meno le condizioni che giustificano l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne.

Con riguardo alla specifica ipotesi del genitore che agisca per la declaratoria di cessazione dell'obbligo di mantenimento, questa Corte ha avuto modo di precisare, in particolare, che questi è tenuto ad allegare e provare - anche in tal caso, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta - che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o il mancato compimento del corso di studi) dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato del figlio stesso.

Quest'ultimo accertamento "non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione" (v. in motivazione Cass. n. 12952/2016 che richiama, tra le tante, Cass. n. 19589/2011, n. 15756/2006); perciò (v. sempre Cass. n. 12952/2016 "la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni (...) va effettuata dal giudice del merito, necessariamente, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe - come si è espressa questa Corte - in forme di parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre



più anziani (v. Cass., Sez. I, n. 19530 del 2023; n. 12477/2004, n. 4108/1993)".

In particolare, preme osservare che la valutazione istruttoria sull'insieme delle circostanze che condizionano l'an e il quantum del contributo di mantenimento può avvalersi delle presunzioni probatorie.

Tali presunzioni - laddove sussistenti e rappresentative di un quadro fattuale definito e concordante - invertono l'onere probatorio a carico dell'avente diritto circa la persistenza dei presupposti del suo riconoscimento e della sua tutela da parte del giudice, con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età del beneficiario, in ragione della progressiva maggior incidenza del principio di autoresponsabilità e della correlativa progressione erosione dell'obbligo fondato sulla responsabilità genitoriale.

Infatti, la presunzione di responsabilità a carico del figlio scaturente dal superamento di una soglia di età in mancanza del raggiungimento della indipendenza economica determina il ragionevole scarto nell'invertire su di lui l'onere probatorio sulle ragioni giustificatrici dell'insuccesso.

Venendo al caso di specie, e traducendo questi principi nella specificità del caso concreto, reputa il Collegio che la Corte territoriale abbia fatto buon governo delle norme e degli arresti nomofilattici sopra richiamati, laddove ha ritenuto non dimostrato il venir meno delle condizioni per il permanere dell'obbligo stesso, non rilevando un comportamento di inerzia del figlio maggiorenne, studente universitario, rispetto al dovere di rendersi economicamente autonomo.

In questa prospettiva ha valorizzato che il triennio di studi, intrapreso pochi mesi prima dell'introduzione del giudizio in primo grado, si era appena concluso nella fase di reclamo, sicchè era ragionevole presumere



alla luce dell'età (nato nel 2002) e dell'indizio probatorio fornito dall'iscrizione universitaria che il giovane si trovasse ancora nel pieno svolgimento di un regolare corso di studi.

Quanto precede consente di rilevare agevolmente l'inammissibilità del secondo motivo di cassazione proposto dal ricorrente che appare fuori fuoco rispetto all'iter argomentativo seguito dalla Corte distrettuale per giungere ad affermare la persistente sussistenza dell'obbligo del padre di contribuire al mantenimento.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile per novità della questione.

Va rammentato in proposito che qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo a questa Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (tra le tante, Cass. n. 15430/2018).

Difatti, il giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità (tra le molte, Cass. n. 15196/2018).

Nel caso in esame nella sentenza impugnata non si fa alcun cenno ad alcuna critica sollevata dal reclamante relativamente al mancato rispetto



alla contestazione sollevata in sede di reclamo circa la lesione del contraddittorio correlata alla mancata concessione di un termine a difesa in relazione al contenuto dei documenti presentati dalla difesa della Sig.ra ■■■■■ prodotti all'udienza di primo grado del 21.06.2023.

Le censure avanzate in questa sede non risultano rispettose del requisito di contenuto-forma dettato dall'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. (in quanto non illustrano il contenuto rilevante degli atti processuali o dei documenti su cui si fondano, oppure non specificano come e quando il singolo "fatto" sia stato sottoposto alla discussione nel contraddittorio tra le parti, mediante analitica istanza).

La contestazione veicolata attraverso il presente mezzo, è peraltro generica.

Colui che si duole della mancata concessione di un termine a difesa deve dimostrare che, da tale mancata concessione, sia conseguita in concreto una lesione del suo diritto di difesa, allegando il pregiudizio che gliene sia derivato, essendo altrimenti la doglianza inammissibile per carenza di interesse.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese di legittimità che si liquidano in € 4000,00 oltre ad € 200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali ed accessori di legge; dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,



se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 5.05.2026

La Presidente  
(Maria Acirno)

